

Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza copre i danni materiali e diretti ai beni strumentali concessi da Toyota MHCF AB in leasing



Che cosa è assicurato?

DANNI DIRETTI (GARANZIA ALL RISKS)

Generali Italia si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate, che il Contraente abbia concesso in leasing ai Conduttori.

Si intendono assicurati beni nuovi o usati riconducibili esclusivamente alle seguenti categorie:

- ✓ carrelli elevatori e relativa attrezzatura abbinabile, sollevatori telescopici, piattaforme aeree, macchine per la pulizia industriale, trattorini da interno con somma assicurata per singolo bene non superiore ad € 1.500.000,00;
- ✓ le macchine movimento terra/attrezzature di cantiere e gru (escluse gru a torre) esclusivamente con Opzioni A-B-C con somma assicurata non superiore ad € 1.500.000,00;
- ✓ beni riconducibili alla categoria "Logistic Solutions" (es. magazzini automatici, scaffali) con somma assicurata per singolo bene non superiore ad € 8.500.000,00;
- ✓ macchine agricole con somma assicurata singola non superiore ad € 400.000,00;
- ✓ macchine agricole targate, macchine movimento terra targate e sollevatori telescopici targati con somma assicurata non superiore ad € 400.000,00;
- ✓ macchinari ed impianti industriali con somma assicurata per singolo bene ad € 1.500.000,00;
- ✓ beni riconducibili alla categoria "tutti gli altri beni" con somma assicurata singola non superiore ad € 500.000,00 (con l'esclusione dei beni riportati)

La somma assicurata per ogni singolo bene assicurato, deve essere uguale al relativo prezzo originale di acquisto da parte dell'Assicurato, come da relativa fattura, comprensivo delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio).

In caso di permuta (sia parziale che totale) la somma assicurata deve essere comprensiva anche del valore commerciale del bene dato in permuta.

L'IVA è esclusa e potrà essere eventualmente inclusa dall'origine nel caso di contratto qualora la stessa costituisca, per intero, voce di costo per il proprietario.

In caso di indicazione diversa della somma assicurata (come, ad es. l'indicazione del solo valore finanziato), per l'indennizzo del sinistro si applicherà la regola proporzionale.1

Generali Italia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato e/o il Contraente deve rispondere a norma di legge, nonché le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché l'Assicurato e/o il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo. In particolare, Generali Italia rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il Conduttore/Aderente/Utilizzatore in tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti.

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI DELLA PROPRIETA'

Generali Italia, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, nei limiti ed alle condizioni e con le modalità che seguono, a rispondere delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate nelle Polizze Convenzione di riferimento o imputabile all'Assicurato in qualità di proprietario delle stesse.

L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione qualora non debba rispondere il fornitore per legge o per contratto.

Si conviene di mantenere in copertura nell'ambito della garanzia anche le locazioni per le quali residua esclusivamente il "valore delle opzioni", cioè i beni per i quali i contratti di riferimento risultano scaduti ma non ancora "opzionati" purché sia pagato il relativo premio.



Che cosa non è assicurato?

DANNI DIRETTI (GARANZIA ALL RISKS)

- ✗ gli autoveicoli targati (ad eccezione dei beni con targa gialla con somma assicurata non superiore ad € 400.000,00, targati fin dall'origine oppure con targatura intervenuta successivamente nel corso del contratto di leasing), gli aeromobili, i natanti e/o le attrezzature per lavori in acqua, le attrezzature di varo, le frese per gallerie qualunque sia il loro uso e destinazione;
- ✗ le macchine che, non essendo semoventi, siano installate all'aperto salvo che tale sia la loro normale destinazione e che siano progettate per stare anche all'aperto;
- ✗ beni ad impiego mobile e beni elettromedicali;
- ✗ macchine ed impianti sperimentali o prototipi;
- ✗ cassonetti, containers e campane per la raccolta dei rifiuti;
- ✗ impianti per lo smaltimento dei rifiuti;
- ✗ impianti di energia rinnovabile (a titolo esemplificativo ma non esaustivo impianti fotovoltaici, pannelli solari, biomasse, cogenerazione ecc);
- ✗ droni;
- ✗ autovelox e rilevatori di velocità;
- ✗ cose di natura estetica e promozionale;
- ✗ batterie;
- ✗ mini car, golf car.

I limiti assicurabili con la presente Polizza Convenzione sono:

- ✗ per singolo Conduttore/Ubicazione fino ad € 15.000.000,00;
- ✗ per il Conduttore E.G. TOYOTA MATERIAL HANDLING SRL fino ad € 40.000.000,00 per annualità assicurativa con il limite per singola ubicazione di € 10.000.000,00.

Sono esclusi dalla garanzia:

- ✗ i danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- ✗ i danni relativi alle parti accessorie intercambiabili, nonché a nastri di trasmissione, funi, cinghie e simili, frizioni, lampade, pneumatici, a fluidi di qualsiasi genere fatta eccezione per l'olio del trasformatore e degli interruttori;
- ✗ i beni con vetustà superiore ai 15 anni. Per i beni con più di 7 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione fino al compimento del 15° anno, in caso di sinistro le franchigie per le diverse garanzie si intendono raddoppiate;
- ✗ i danni causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato era a conoscenza;
- ✗ i danni causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone cui debba rispondere a norma di legge, o del Conduttore;
- ✗ i danni dai guasti meccanici e/o elettrici a tutti i beni;
- ✗ i danni causati da urto e/o ribaltamento;
- ✗ i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- ✗ i danni dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- ✗ i danni verificatisi durante le fasi di trasporto e trasferimento, nonché durante le relative fasi di montaggio, smontaggio, caricamento, scaricamento, circolazione;
- ✗ i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- ✗ i beni ad impiego mobile;
- ✗ i danni cagionati a terzi derivanti dalla circolazione.

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI DELLA PROPRIETA'

Non sono considerati terzi:

- ✗ i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che con essi si trovino nel rapporto di coniuge, di genitore, di fratello, di parentela in genere o convivenza;
- ✗ le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- ✗ il Conduttore ed il Sub conduttore.

L'assicurazione non comprende i danni di cui debba:

- ✗ rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;
- ✗ da inquinamento in genere;
- ✗ i danni causati da software;
- ✗ i danni da amianto/asbesto.

Sono esclusi dalla garanzia tutti i rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme di legge, è obbligatoria l'assicurazione.

ESCLUSIONI VALIDE PER LE SEZIONI DANNI DIRETTI E RESPONSABILITA' CIVILE TERZI DELLA PROPRIETA'

Generali Italia non è obbligata per i danni avvenuti in occasione di o anche solo indirettamente connessi con:

- ✗ atto di guerra, occupazione militare, invasione, rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto;
- ✗ eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ per le garanzie terrorismo e sabotaggio organizzato danni direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica a meno che il Contraente e/o il Conduttore provino che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.

ASSICURAZIONE CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI:

Sono esclusi i danni:

- ✗ conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- ✗ conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti
- ✗ relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
- ✗ di smarrimento dei beni assicurati avvenuti in occasione di eventi coperti in polizza;
- ✗ causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse al diretto effetto degli eventi assicurati sulle cose assicurate;
- ✗ conseguenti, in tutto o in parte, a:
 - alterazione, perdita dell'uso o della funzionalità, totali o parziali, di Dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;
 - utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
 - trasmissione elettronica di Dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi Virus;

Se i suddetti eventi sono causa di altri danni non specificatamente esclusi, Generali Italia è obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

Esclusioni specifiche per la garanzia "Sisma:

- ✗ da Inondazione, Alluvione, Esondazione e Allagamento, anche se conseguenti a Sisma; causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine; causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; causati da maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina; che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Esclusioni specifiche per la garanzia "Inondazione, Alluvione, Esondazione":

- ✗ umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; variazione della falda freatica; Frane; causati da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina; che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Esclusioni specifiche per la garanzia "Frana":

✖ da Sisma, Alluvione, Inondazione ed Esondazione; causati da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra; frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali, se il franamento si è verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori; causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine; danni a cose mobili all'aperto; danni causati da frane già note o potenzialmente già note.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie sono prestate entro i massimali e con le franchigie indicati in contratto. Le garanzie prevedono limiti di copertura, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati nel testo delle Condizioni di Assicurazione con carattere evidenziato. Maggiori dettagli sono contenuti nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

Le garanzie della presente polizza Convenzione sono operanti qualora le cose assicurate siano utilizzate nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il Modulo di Adesione, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia a Generali Italia per il tramite del Broker Area Broker e QZ SPA entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato alla Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione nei modi previsti dal Contraente, ferme le norme di legge. Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il Conduttore sottoscrive il Modulo di Adesione a condizione che:

- sia stato sottoscritto il contratto di leasing;
 - il bene sia stato consegnato al Conduttore;
 - il premio o la prima rata di premio sia stato pagato secondo le modalità previste dal presente contratto;
- altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui sono soddisfatti i requisiti sopra indicati



Come posso disdire la polizza?

Per disdire la polizza devi inviare al Contraente, 90 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione, una comunicazione mediante lettera raccomandata o Pec.

Il Conduttore può recedere fino al sessantesimo giorno dopo l'adesione, comunicandolo al Contraente tramite lettera raccomandata o Pec.

CONVENZIONE LEASING STRUMENTALE

Contratto di assicurazione per la copertura di beni strumentali
oggetto di leasing

Il presente set informativo contenente:

- DIP
- DIP aggiuntivo
- Condizioni di assicurazione comprensive delle Definizioni

deve essere consegnato al Conduttore/Aderente prima della sottoscrizione del contratto.



Pagina lasciata intenzionalmente bianca

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DI BENI STRUMENTALI
OGGETTO DI LEASING**

ASSICURAZIONE LEASING STRUMENTALE DI TOYOTA MHCF AB

POLIZZA N. 390851996

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PREMESSA

ASSICURAZIONE LEASING STRUMENTALE DI TOYOTA MHCF AB

Premesso che:

1. TMHCF AB intende proporre ai soggetti clienti con i quali stipuli un contratto di locazione finanziaria, locazione operativa e credito una copertura assicurativa a tutela dei beni strumentali oggetto del contratto stesso, nei termini e limiti riportati nella presente Polizza Convenzione ad Adesione;
2. Data la necessità di una copertura assicurativa per il bene oggetto di leasing, il Condattoe può aderire liberamente alla presente convenzione o reperire sul mercato un'altra polizza alle condizioni richieste dal Contraente;
3. GENERALI ITALIA S.P.A. intende prestare tale copertura nei termini riportati nella presente Polizza Convenzione ad Adesione;

si stipula la presente Polizza Convenzione ad Adesione.

I Condattoe potanno aderire alla Polizza Convenzione, tramite sottoscrizione del Modulo di Adesione. Nel caso in cui l'adesione avvenga dopo 45 giorni dalla decorrenza del contratto di locazione Generali Italia si riserva di valutare lo stato e le condizioni del bene concesso in leasing. All'esito di questa valutazione Generali Italia potrà accettare la richiesta di adesione del Condattoe il quale sarà quindi assicurato.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ovvero Toyota Material Handling Commercial Finance AB che è anche Contraente della Polizza Convenzione (in breve "Toyota" o "Toyota MHCF AB" o "TMHCF AB") e il Conduttore/Aderente, quest'ultimo in considerazione della rinuncia da parte di Generali Italia all'azione di rivalsa nei suoi confronti, espressamente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Atto Cyber

Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso "**Malware**" o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "**Sistema Informatico**".

Beneficiario

Il soggetto nei cui confronti viene pagato l'indennizzo liquidato a termini di polizza.

Beni Strumentali

Si intendono quei beni di cui si avvale il Conduttore per lo svolgimento di un'attività, in seguito definiti "cose" o "beni".

Cantiere

Area, anche non delimitata, nella quale il Conduttore svolge le proprie attività.

Conduttore/Aderente

Il locatario delle cose assicurate che aderisce a questa Convenzione.

Contraente

Il soggetto che stipula la Polizza Convenzione ovvero TMHCF AB.

Contratto di assistenza tecnica per apparecchiature elettriche e/o elettroniche

Contratto le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

Contratto di Riferimento

Il contratto di locazione finanziaria, locazione operativa stipulato tra il Locatore ed il Conduttore.

Dati informatici

Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "**Sistema Informatico**".

Leasing

Si intendono i contratti di: locazione finanziaria, locazione operativa e credito.

Franchigia

L'importo che viene detratto dal risarcimento per ciascun sinistro e che la Generali Italia non indennizza.

Incidente Cyber

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "**Sistema Informatico**"; o
- qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziali o totali correlate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi "**Sistema informatico**".

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Generali Italia in caso di sinistro.

Locatore

Il Contraente della Polizza Convenzione.

Macchinario ed attrezzature di cantiere – Macchine movimento terra

Il complesso dei macchinari e delle attrezzature utilizzati dal Conduttore per lo svolgimento della sua attività in tutti i cantieri in cui si trova ad operare, comprese le macchine operatrici ed escluse le macchine agricole.

Macchine agricole

Come da definizione art. 57 codice della strada dlgs 30.04.1992 n°258 e successive modifiche.

Macchine operatrici

Come da definizione art.58 codice della strada dlgs 30.04.1992 n°258 e successive modifiche.

Malware o simili

Qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un **"Sistema Informatico"**.

Parti accessorie intercambiabili

Dispositivo che, dopo la messa in servizio di un bene strumentale, è assemblato allo stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, quali a titolo esemplificativo, forme, matrici, stampi.

Partita

Insieme di beni assicurati con un unico capitale.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dall'Assicurato a Generali Italia.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La quota in percento che viene detratta dall'Indennizzo/Risarcimento per ciascun sinistro e che Generali Italia non indennizza.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Sistema Informatico

Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Subconduttore

Le persone e/o soggetti giuridici che in virtù di un contratto di utilizzo oneroso o meno con il conduttore (sub locazione) utilizzano il bene per lo svolgimento della propria attività.

Terrorismo

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di intimidire la popolazione o una sua parte.

Trasporto e trasferimento

Lo spostamento del bene assicurato, a bordo di altro mezzo o autonomamente, nel tragitto tra le sedi, cantieri e/o luoghi di lavoro del Conduttore.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER GLI EVENTI CATASTROFALI

Allagamento

Eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto non dovuto a Alluvione Inondazione e Esondazione e a rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici.

Alluvione, Inondazione ed Esondazione

Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

Frana

Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Sisma (ex Terremoto)

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione¹.

Art. 2 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Generali Italia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Generali Italia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione².

Art. 3 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio Generali Italia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso³.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Altre assicurazioni - Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni

In caso di sinistro l'Assicurato è obbligato a comunicare a Generali Italia tutte le altre assicurazioni per gli stessi rischi esistenti sopra la totalità o parte degli enti colpiti fornendo copia della relativa polizza.

Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri per loro conto sulle stesse cose assicurate o per gli stessi rischi la presente assicurazione è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.

Art. 6 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza – Beneficiario

Per i contratti di locazione operativa e finanziaria, le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Generali Italia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Conduttore, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Per tali contratti, Beneficiario è il proprietario del bene assicurato cioè TMHCF AB.

Art. 7 - Variazione del Contraente

Nel caso di fusione del Contraente con una o più altre società, la presente polizza Convenzione continua con la società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione.

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la presente polizza convenzione continua con la società nella sua forma nuova e sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Nei casi di scioglimento del Contraente la presente polizza convenzione continua fino alla chiusura della liquidazione.

Il Contraente, i suoi eredi o aventi causa, sono tenuti a dare avviso a Generali Italia delle variazioni sopra indicate entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi.

Art. 8 - Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato a Generali Italia.

¹ Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

² Ai sensi dell' art. 1898 del Codice Civile.

³ Ai sensi dell' art. 1897 del Codice Civile

Art. 9 - Rinuncia alla rivalsa

Generali Italia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice civile verso le persone delle quali l'Assicurato e/o il Contraente deve rispondere a norma di legge, nonché le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché l'Assicurato e/o il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo. In particolare, Generali Italia rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il Conduttore/Aderente/Utilizzatore (solo per leasing strumentale) in tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti.

Art. 10 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker "Area Broker e QZ SPA" iscritto nel Registro Unico degli Intermediari al N° B000197920, soggetto a controllo dell'IVASS e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker Area Broker e QZ SPA. Il quale tratterà con Generali Italia S.p.A. Le comunicazioni fatte a Generali Italia S.p.A. dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente a Generali Italia S.p.A, prevarranno queste ultime. Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker si considera effettuato direttamente a Generali Italia S.p.A. ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 209/2005. Il Broker è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt. 120 e 121 del D. Lgs. 209/2005 e 65 comma 1 lettera c del Regolamento Ivass n. 40/2018. Qualora il Contraente revochi l'incarico al Broker senza affidarne un altro ad altro Broker oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Broker un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l'incarico al Broker cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti di Generali Italia S.p.A. Generali Italia S.p.A. sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed il/i Brokers o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

Art. 11 - Foro competente

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato.

Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al 1° comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).

Art. 12 - Sanction Clause

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto, che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge italiane.

NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE

Art. 14 - Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia

Prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione, l'Aderente riceve dal Contraente copia del Set Informativo, contenente DIP, DIP aggiuntivo, le Condizioni di Assicurazione.

L'assicurazione relativa alla singola Adesione ha durata un anno ed ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il Conducente sottoscrive il Modulo di Adesione, presso il Contraente, o del giorno di sottoscrizione del verbale di consegna del bene al Conducente se posteriore, a condizione che il premio o la prima rata di premio sia stato pagato secondo le modalità previste dal presente contratto; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui sono soddisfatti tutti tali requisiti.

La sottoscrizione del Modulo di Adesione deve avvenire non oltre i 45 giorni successivi alla decorrenza del contratto di locazione finanziaria, locazione operativa e credito.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio Generali Italia ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata o Pec la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Art. 15 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta da parte del Contraente o di Generali Italia, comunicata mediante lettera raccomandata o Pec spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, la Polizza Convenzione si intende tacitamente rinnovata per una annualità e analogamente per le annualità successive.

In mancanza di disdetta, comunicata al Contraente dal Conducente mediante lettera raccomandata o Pec con preavviso di 30 giorni prima della scadenza di ogni periodo di assicurazione, la garanzia relativa alla singola adesione è prorogata per una ulteriore annualità, ed analogamente per le annualità successive.

Il Contraente comunica a Generali Italia nei modi e tempi previsti dalla presente Polizza, l'elenco delle Adesioni per le quali la garanzia cessa nel periodo di assicurazione in corso; per tali Adesioni il premio è dovuto in proporzione al periodo di tempo per il quale si è goduto delle garanzie di polizza.

In caso di cessazione della Polizza Convenzione, le singole adesioni in essere rimangono in vigore con la tacita proroga di cui al secondo capoverso del presente articolo.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Qualora, al termine del pagamento delle rate di locazione, il Conducente non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 6 mesi dalla data di pagamento dell'ultima rata del contratto di riferimento.

Art. 16 - Scadenza della garanzia

La garanzia cessa automaticamente alla scadenza originariamente prevista del Contratto di Riferimento oppure, se antecedente, al momento del riscatto del bene assicurato da parte del Conducente o a quello della risoluzione o cessazione del Contratto di Riferimento per qualsiasi motivo, compreso il caso dell'inadempimento del Conducente. Nei casi di cessione del Contratto di Riferimento, la copertura assicurativa stipulata dal Conducente cessa e Generali Italia provvede all'eventuale rimborso della parte di premio pagata e non goduta. Il Conducente subentrante potrà aderire al programma assicurativo previa sottoscrizione di un nuovo modulo di adesione.

Art. 17 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo:

1. Generali Italia può recedere dalla singola Adesione colpita da sinistro con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata o Pec, nonché da tutte le Adesioni facenti capo al medesimo Conducente;

2. Generali Italia può recedere dall'intera Polizza Convenzione, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata o Pec con preavviso di 90 giorni.

Trascorsi trenta giorni dalla data di efficacia del recesso Generali Italia mette a disposizione del Contraente l'eventuale rateo di premio imponibile pagato e non goduto.

Rimane fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del premio secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza. Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia di Generali Italia ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 18 - Recesso da parte del Conduuttore

Fino al sessantesimo giorno dopo l'adesione alla copertura assicurativa, l'Aderente/Conduuttore può recedere dalla stessa, comunicandolo al Contraente tramite lettera raccomandata o Pec. In caso di recesso dalla copertura assicurativa resta valido ed efficace il contratto di leasing stipulato con il Contraente.

Art. 19 - Comunicazioni del Contraente a Generali Italia

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni semestre il Contraente dovrà fornire a Generali Italia un file contenente le informazioni di seguito riportate relative alle Adesioni ed alle Cessazioni avvenute nel corso del semestre appena trascorso, secondo il formato ed il tracciato record concordato con Generali Italia.

Per ogni Adesione dovranno essere riportati i seguenti dati:

- Codice Fiscale /P. I.V.A. dell'Aderente
- Numero di cellulare e indirizzo e-mail
- Numero del contratto
- Cognome e nome / Ragione sociale dell'Aderente
- I dati atti ad identificare inequivocabilmente la cosa (quali marca tipo, modello, ecc.)
- Somma assicurata del bene oggetto della copertura come prevista in polizza
- Decorrenza del Contratto di Riferimento
- Scadenza del Contratto di Riferimento
- Premio di perfezionamento
- Premio annuo

Per ogni Cessazione dovranno essere riportati i seguenti dati:

- Codice Fiscale /P. I.V.A. dell'Aderente
- Numero del contratto
- Cognome e nome / Ragione sociale dell'Aderente

Tale procedura rimarrà operante anche dopo la cessazione della Polizza Convenzione, fintanto che vi siano Adesioni in essere.

Art. 20 - Obblighi del Contraente - Accesso degli Assicurati alle posizioni assicurative sottoscritte

Il Contraente si obbliga a consegnare ai Conduuttori/Aderenti, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, il Set Informativo contenente DIP, DIP aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive di Definizioni.

Ai Conduuttori/Aderenti è consentito, collegandosi al sito internet di Generali Italia, entrare nell'Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, accedere alle informazioni e gestire le posizioni assicurative sottoscritte.

Il Contraente si impegna a fornire trimestralmente a Generali Italia: nome, cognome o ragione sociale, data di nascita, sesso, codice fiscale/partita iva (se presente), e-mail e numero di cellulare dei Conduuttori/Aderenti al momento dell'entrata in copertura.

NORME DI ASSICURABILITÀ

Art. 21 - Beni assicurabili

Generali Italia si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condizioni generali e particolari di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, beni strumentali nuovi od usati, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali, concessi dal Contraente in locazione.

Si intendono assicurati beni nuovi o usati riconducibili esclusivamente alle seguenti categorie:

- carrelli elevatori e relativa attrezzatura abbinabile, sollevatori telescopici (non targati), piattaforme aeree, macchine per la pulizia industriale; trattorini da interno con somma assicurata non superiore ad € 1.500.000,00
- le macchine movimento terra/attrezzature di cantiere e gru (escluse gru a torre) esclusivamente con Opzioni A-B-C con somma assicurata non superiore ad € 1.500.000,00;
- beni riconducibili alla categoria "Logistic Solutions" (es. magazzini automatici, scaffali) con somma assicurata non superiore ad € 8.500.000,00;
- macchine e attrezzature agricole non targate con somma assicurata non superiore ad € 400.000,00;
- macchine agricole targate, macchine movimento terra targate e sollevatori telescopici targati con somma assicurata non superiore ad € 400.000,00;
- macchinari ed impianti industriali con somma assicurata fino ad € 1.500.000,00;
- beni riconducibili alla categoria "tutti gli altri beni" con somma assicurata non superiore ad € 500.000,00 (con l'esclusione dei beni sotto riportati)

Non sono assicurabili con la presente Polizza Convenzione e sono pertanto esclusi dalla garanzia i seguenti beni:

- 1) gli autoveicoli targati (salvo quanto previsto dall'art 52), gli aeromobili, i natanti e/o le attrezzature per lavori in acqua, le attrezzature di varo, le frese per gallerie qualunque sia il loro uso e destinazione;
- 2) le macchine che, non essendo semoventi, siano installate all'aperto salvo che tale sia la loro normale destinazione e che siano progettate per stare anche all'aperto;
- 3) beni ad impiego mobile e beni elettromedicali;
- 4) macchine ed impianti sperimentali o prototipi;
- 5) cassonetti, containers e campane per la raccolta dei rifiuti;
- 6) impianti per lo smaltimento dei rifiuti;
- 7) impianti di energia rinnovabile (a titolo esemplificativo ma non esaustivo impianti fotovoltaici, pannelli solari, biomasse, cogenerazione ecc);
- 8) droni;
- 9) autovelox e rilevatori di velocità;
- 10) cose di natura estetica e promozionale;
- 11) batterie;
- 12) mini car, golf car.

I limiti assicurabili con la presente Polizza Convenzione sono:

- 1) per singolo Conduttore/Ubicazione fino ad € 15.000.000,00;
- 2) per il Conduttore E.G. TOYOTA MATERIAL HANDLING SRL fino ad € 40.000.000,00 per annualità assicurativa con il limite per singola ubicazione di € 10.000.000,00.

Qualora nei file forniti dal Contraente siano contenute cose non assicurabili o comunque escluse dalla presente Polizza Convenzione, anche se per esse fosse stato pagato il premio, Generali Italia non risponde per eventuali danni, fermo il diritto al rimborso del relativo premio pagato, al netto dell'imposta.

Art. 22 - Validità territoriale

Le garanzie della presente polizza Convenzione sono operanti qualora le cose assicurate siano utilizzate nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 23 - Clausola di esclusione territoriale

La presente polizza esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- risultante da attività in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le acque") (riguardo a quest'ultimo, diverso da un mero passaggio senza alcuna sosta in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and

the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o le acque con l'eccezione delle rotte internazionali);

- sostenuta dal governo di Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya, da persone fisiche o giuridiche residenti in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o situate in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o nelle loro acque territoriali; o
- derivante da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o di persone o entità residenti o situate in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE

Art. 24 - Rischi assicurati

Generali Italia si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate, che il Contraente abbia concesso in locazione ai Conduttori, fatte salve le eccezioni di cui al successivo art. 25.

Art. 25 - Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

1. i danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
2. i danni relativi alle parti accessorie intercambiabili, nonché a nastri di trasmissione, funi, cinghie e simili, frizioni, lampade, pneumatici, a fluidi di qualsiasi genere fatta eccezione per l'olio del trasformatore e degli interruttori;
3. ai beni per i quali siano **trascorsi più di 15 anni** dal 31 dicembre dell'anno di costruzione. Per i beni con più di 7 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione fino al compimento del 15° anno, in caso di sinistro le franchigie per le diverse garanzie si intendono raddoppiate (come da successivo art. 50);
4. i danni causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato era a conoscenza;
5. i danni causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone cui debba rispondere a norma di legge, o del Conduttore;
6. i danni dai guasti meccanici e/o elettrici a tutti i beni;
7. i danni causati da urto e/o ribaltamento;
8. i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
9. i danni dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
10. i danni verificatisi durante le fasi di trasporto e trasferimento, nonché durante le relative fasi di montaggio, smontaggio, caricamento, scaricamento, circolazione;
11. i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
12. i beni ad impiego mobile;
13. i danni cagionati a terzi derivanti dalla circolazione.

Generali Italia non è inoltre obbligata per i danni avvenuti in occasione di o anche solo indirettamente connessi con:

1. atto di guerra, occupazione militare, invasione, rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto;
2. eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. per le garanzie terrorismo e sabotaggio organizzato danni direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica a meno che il Contraente e/o il Conduttore provino che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.

Art. 26 - Somme assicurate

La somma assicurata per ogni singolo bene assicurato, deve essere uguale al relativo prezzo originale di acquisto da parte dell'Assicurato, come da relativa fattura, comprensivo delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio).

In caso di permuta (sia parziale che totale) la somma assicurata deve essere comprensiva anche del valore commerciale del bene dato in permuta.

L'IVA è esclusa e potrà essere eventualmente inclusa dall'origine nel caso di contratto qualora la stessa costituisca, per intero, voce di costo per il proprietario.

In caso di indicazione diversa della somma assicurata (come, ad es. l'indicazione del solo valore finanziato), per l'indennizzo del sinistro si applicherà la regola proporzionale.⁴

⁴ Ai sensi dell'art.1907 del C.C.

Art. 27 - Obblighi del Contraente – Conservazione delle cose assicurate

Il Contraente si impegna a concedere a Generali Italia il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in copertura delle singole cose nonché a rendere disponibile la documentazione attestante l'acquisizione delle stesse.

Il Contraente e, in suo nome, il Conducente si obbligano a permettere in qualsiasi momento ad incaricati di Generali Italia di visitare le cose assicurate e a fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche funzionali al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione. Esse non devono essere mai adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, o sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente consentite o poste come limite di impiego dal costruttore.

In ogni caso di aggravamento di rischio salvo che il Contraente, a richiesta di Generali Italia, non riporti il rischio allo stato normale, è in facoltà di Generali Italia risolvere il contratto anche parzialmente escludendo dall'assicurazione, a mezzo notifica con lettera raccomandata o Pec, le partite comprendenti le macchine cui l'aggravamento si riferisce.

Art. 28 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o il Conducente si obbliga:

- a) a darne avviso, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, a Generali Italia per il tramite del Broker Area Broker e QZ SPA, a mezzo telegramma o posta raccomandata (*Via Copernico 28/A 42124 – Reggio Emilia (RE)*) o e-mail convenzionetoyota@areabroker.it nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell'ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenente l'applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l'obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all'Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa a Generali Italia;
- b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
- c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l'esame da parte di un rappresentante di Generali Italia ;
- d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
- e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell'esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell'avvenimento e dell'importanza del danno.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo⁵

La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta a Generali Italia, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte dell'incaricato di Generali Italia - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conducente non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conducente possono prendere tutte le misure del caso.

Generali Italia si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell'ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso.

In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all'Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.

Art. 29 - Procedure per la valutazione del danno

Si procede alla liquidazione del danno mediante diretto accordo tra l'Assicurato e Generali Italia ovvero, se una delle parti lo richiama, mediante periti nominati rispettivamente uno da Generali Italia e uno, dall'Assicurato con apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i periti non si mettano d'accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle due parti sopradette non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano nella nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta è fatta, su domanda della Parte più diligente ed a carico dell'altra, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia ove il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà a ciascuna parte, ed è liquidato per intero da Generali Italia alla quale è conferita la facoltà di prelevare la quota a carico dell'Assicurato dall'indennizzo dovutogli.

I risultati della liquidazione del danno, concretati dai Periti, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli

⁵ Ai sensi dell'art. 1915 C.C..

errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si è rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia degli altri periti. I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Fermo quanto precede le Parti si impegnano sin d'ora ad accettare il responso peritale come se si trattasse di loro reciproca stipulazione.

Art. 30 - Mandato dei Periti

Ai periti è confermato il seguente mandato:

- a) di constatare per quanto sia possibile la causa del sinistro;
- b) di verificare l'esattezza delle indicazioni risultanti dalla polizza o dai successivi atti di variazione e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio o non fossero state dichiarate;
- c) di verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate e, separatamente, di quelle rimaste illese o danneggiate;
- d) di stimare il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio delle cose rimaste danneggiate;
- e) di procedere alla stima dei danni ed alla loro liquidazione, separatamente per ogni singola partita, in conformità alle condizioni tutte di polizza.

Art. 31 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:

a) nel caso di danno riparabile (danno parziale):

1. stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro della cosa danneggiata, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 26 "Somme assicurate";
2. stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata;
3. stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato in a)2 quello stimato in a)3 e si moltiplica il risultato così ottenuto per il fattore di degrado dato dal rapporto tra il valore commerciale, calcolato come sotto riportato in b), ed il valore di fattura relativi alla cosa danneggiata.

b) nel caso di danno non suscettibile di riparazione (danno totale):

l'indennizzo – per l'intera durata del contratto di locazione o di credito (sia sul nuovo che sull'usato) – sarà calcolato sulla base dell'ammontare del valore commerciale del bene al momento del sinistro (che sarà ricavato dalla media delle tariffe Eurotax Macchine Agricole giallo/blu qualora si tratti di beni compaiono su dette tariffe) ma con il limite minimo del corrispettivo dei canoni a scadere alla data del sinistro; tale importo complessivo comunque non potrà superare la somma assicurata iniziale del contratto di locazione/credito rilevabile secondo quanto previsto all'art. 26 "Somme assicurate".

Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo valore di fattura, l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose.

Dall'indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie fissate in polizza.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle cose colpite dal sinistro.

Art. 32 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per ciascuna cosa assicurata Generali Italia, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.

Art. 33 - Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'indennizzo e per la sua quantificazione secondo le condizioni contrattuali, Generali Italia procede:

- o al pagamento;
- o alla comunicazione dei motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione saranno comunque effettuati entro trenta (30) giorni:

- dal ricevimento della documentazione completa, ovvero
- dalla conclusione della eventuale procedura di accertamento, con atto di liquidazione o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dal contratto.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il cliente per le

verifiche puntuali.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito da Generali Italia alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o del Conduttore della prova che non ricorra il caso previsto dall'art. 25 comma 5.

Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento a Generali Italia, a carico di questa non decorrono interessi; Generali Italia ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.

Le spese di quietanza sono a carico dell'Assicurato.

Art. 34 - Esclusione Cyber

Con riferimento alle garanzie prestate dalla presente polizza, è **in ogni caso esclusa** la prestazione di **qualsiasi servizio assicurativo, copertura o beneficio, per:**

- perdite;
- responsabilità;
- danni materiali o non materiali di qualunque natura;
- danni da interruzione di esercizio;
- perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi **"Dato Informatico"**, od ogni altro ammontare relativo al valore del **"Dato Informatico"** stesso;

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte a:

- un **"Atto Cyber"** ovvero ad un **"Incidente Cyber"**, ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari **"colpa grave"** e **"buona fede"** che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;
 - qualsiasi danno da interruzione d'attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;
- causati da incendio, esplosione, scoppio**, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber possano essere considerati come causa diretta o concorrente del danno.

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi **"Dato informatico"**:

- non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un **"Atto Cyber"** e/o un **"Incidente Cyber"**;
- è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un **"Atto Cyber"** e/o un **"Incidente Cyber"** possono essere causa diretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei **"Dati informatici"**; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia **"Supporto di Dati e Dati"** e relativi limiti e franchigie.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

Art. 35 - Oggetto della garanzia

Generali Italia, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, nei limiti ed alle condizioni e con le modalità che seguono, a rispondere delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate nelle Polizze Convenzione di riferimento o imputabile all'Assicurato in qualità di proprietario delle stesse.

L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione qualora non debba rispondere il fornitore per legge o per contratto.

Si conviene di mantenere in copertura nell'ambito della garanzia anche le locazioni per le quali residua esclusivamente il "valore delle opzioni", cioè i beni per i quali i contratti di locazione risultano scaduti ma non ancora "opzionati" purché sia pagato il relativo premio.

Non sono considerati terzi:

- i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che con essi si trovino nel rapporto di coniuge, di genitore, di fratello, di parentela in genere o convivenza;
- le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- il Conduttore ed il Subconduttore.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- di cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;
- da inquinamento in genere;
- i danni causati da software;
- i danni da amianto/asbesto.

Esclusioni

Generali Italia non è obbligata per i danni avvenuti in occasione di o anche solo indirettamente connessi con:

- atto di guerra, occupazione militare, invasione, rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto;
- eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

a meno che l'Assicurato e/o il Conduttore provino che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.

Sono esclusi dalla garanzia tutti i rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme di legge, è obbligatoria l'assicurazione.

Art. 36 - Massimali di Garanzia

In caso di sinistro risarcibile a termini della presente garanzia Generali Italia non sarà obbligata a risarcire importo superiore ad Euro 2.500.000,00 per sinistro.

Art. 37 - Obblighi dell'Assicurato in caso sinistro

L'Assicurato deve fare denuncia di ciascun sinistro a Generali Italia per il tramite del Broker "Area Broker e QZ SPA", a mezzo telegramma o posta raccomandata (Via Copernico, 28/A 42124 Reggio Emilia - RE) o e-mail (convenzionetoyota@areabroker.it); nel caso di sinistri mortali o di notevole gravità la denuncia deve pervenire tramite mail entro 48 ore dal fatto o dal momento in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati o possibilmente dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa nonché, se Generali Italia lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 38 - Gestione delle controversie - Spese legali

Generali Italia assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari a 1/4 del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Generali Italia e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.

Generali Italia non riconosce peraltro spese sostenute dal Locatore per Legali o Tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 39 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri

L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui al precedente punto "Obblighi dell'Assicurato in caso sinistro"; ove poi risulti che egli abbia favorito le pretese, decade da ogni diritto al risarcimento.

Art. 40 - Pluralità di Assicurati - responsabilità solidale

Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente polizza, l'assicurazione relativa alla sezione RCT opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

ASSICURAZIONE CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

CONDIZIONI SPECIFICHE DI ASSICURAZIONE

Art. 41 - Rischi assicurati

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati dai seguenti eventi:

Danni da Sisma

Generali Italia indennizza, nei limiti di seguito indicati, i danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Sisma.

Le scosse registrate nelle **72 ore successive** ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro".

Le garanzie sono operanti solo se i beni assicurati si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal Sisma nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti:

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascun bene assicurato il pagamento dell'indennizzo avviene con l'applicazione degli scoperti e delle franchigie e fino alla concorrenza dei limiti di indennizzo previsti nelle tabelle riportate agli artt. 47, 48 e 49.

Danni da Alluvione, Inondazione e Esondazione

Generali Italia indennizza, nei limiti di seguito indicati, i danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Alluvione, Inondazione e Esondazione.

Sono considerate singolo evento le manifestazioni di tale fenomeno verificate nelle **72 ore** dalla prima manifestazione.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascun bene assicurato il pagamento dell'indennizzo avviene con l'applicazione degli scoperti e delle franchigie e fino alla concorrenza dei limiti di indennizzo previsti nelle tabelle riportate agli artt. 47, 48 e 49.

Danni da Frana

Generali Italia indennizza, nei limiti di seguito indicati, i danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Frana.

Sono considerati come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le **72 ore** dalla prima manifestazione.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascun bene assicurato il pagamento dell'indennizzo avviene con l'applicazione degli scoperti e delle franchigie e fino alla concorrenza dei limiti di indennizzo previsti nelle tabelle riportate agli artt. 47, 48 e 49.

Sono esclusi per le garanzie catastrofali:

- a) i danni conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi coperti in polizza;
- b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Sono inoltre esclusi i danni:

- d) di smarrimento dei beni assicurati avvenuti in occasione di eventi coperti in polizza;
- e) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse al diretto effetto degli eventi assicurati sulle cose assicurate;
- f) conseguenti, in tutto o in parte, a:
 - alterazione, perdita dell'uso o della funzionalità, totali o parziali, di Dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;
 - utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
 - trasmissione elettronica di Dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi Virus;

Se i suddetti eventi sono causa di altri danni non specificatamente esclusi, Generali Italia è obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

Esclusioni specifiche per la garanzia “Sisma”:

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) da Inondazione, Alluvione, Esondazione e Allagamento, anche se conseguenti a Sisma,
- b) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- c) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- d) causati da maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- e) che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Esclusioni specifiche per la garanzia “Inondazione, Alluvione, Esondazione”:

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni causati da:

- a) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) variazione della falda freatica;
- c) frane;
- d) causati da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- e) che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Esclusioni specifiche per la garanzia “Frana”:

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) da Sisma, Alluvione, Inondazione ed Esondazione;
- b) causati da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- c) frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali, se il franamento si è verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori;
- d) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- e) danni a cose mobili all'aperto;
- f) danni causati da frane già note o potenzialmente già note.

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

Art. 42 - Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato compreso il terrorismo

Generali Italia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio non riconducibile a terrorismo, ferme restando tutte le altre delimitazioni ed esclusioni previste dalle condizioni generali di assicurazione.

Generali Italia e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata o Pec e con preavviso di 30 (trenta) giorni.

In caso di disdetta da parte di Generali Italia, trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio imponibile relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

La presente garanzia è prestata al tasso imponibile annuo dello:

- 0,05% in caso di Opzione A) ALL RISKS;
- 0,065% in caso di Opzione B) ALL RISKS (Franchigie Ridotte).

Art. 43 - Beni strumentali concessi in sub-locazione

La copertura sarà operante anche qualora le cose assicurate siano concesse in sublocazione purché il sublocatore abbia tra le sue attività anche quella specifica di "noleggio".

Qualora questa non fosse una delle attività del sublocatore la copertura sarà operante qualora i beni assicurati vengano concessi in comodato, prestito d'uso o altre simili forme di cessione in uso a terzi e disciplinata da specifico contratto e purché la cessione avvenga ad unico sublocatario (è esclusa cioè la sub-sublocazione). Sarà comunque valido ed operante quanto segue:

I beni indicati vengono concessi dal Locatario in sublocazione, pertanto il termine "locazione" previsto in polizza dovrà intendersi riferito a questo tipo di contratto.

Con riferimento alla garanzia di responsabilità civile vale quanto segue: nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente polizza, l'assicurazione relativa alla garanzia RCT opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato, mentre è escluso dalla garanzia ogni obbligo derivante da mero vincolo di solidarietà.

Generali Italia non è obbligata per i danni causati da guasti meccanici e/o elettrici, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per cui è prestata l'assicurazione.

I sinistri risarcibili a termini di polizza che colpiscono i beni strumentali concessi in sublocazione verranno indennizzati con l'applicazione del doppio degli scoperti e delle franchigie per le diverse garanzie.

Art. 44 - Danni da Furto

Relativamente ai danni da furto e rapina perpetrati all'interno dei fabbricati, l'indennizzo avverrà previa detrazione degli scoperti e franchigie previsti ai successivi artt. 48 e 49, dall'importo liquidabile a termini di polizza, se:

a) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, non sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusa con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure non sia protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq;

b) I mezzi di chiusura sopra indicati non esistono o non risultino applicati si raddoppierà la franchigia prevista ai successivi artt. 48 e 49.

Qualora il bene fosse posto all'esterno del fabbricato, dovranno essere poste in atto le seguenti misure di prevenzione:

- il bene non sia lasciato caricato su un veicolo nelle ore notturne;
- nei cantieri di lavoro -durante le soste di lavoro e le ore notturne- il bene dovrà essere ricoverato in un deposito chiuso a chiave. In mancanza di questo, l'area di cantiere dovrà essere adeguatamente illuminata e recintata (a condizione che il tipo di attività effettuata ed il tipo di area siano tali da richiedere una delimitazione dell'area stessa) con divisorio in rete metallica avente altezza dal suolo di almeno metri 2,0. Le aperture sulla recinzione dovranno essere costituite da cancello metallico chiuso a chiave e il bene dovrà essere lasciato ad una distanza di almeno metri 3,0 dalla struttura divisoria. Le stesse misure di prevenzione dovranno essere poste in atto nel caso in cui il bene si trovi all'interno di recinti aziendali e simili.

Art. 45 - Recuperi

Si precisa che in caso di sinistro per il quale i Recuperi abbiano un valore, ciò darà luogo alla detrazione del relativo importo dall'indennizzo.

Art. 46 - Ubicazione e conservazione delle cose assicurate

È facoltà del Conduttore cambiare l'ubicazione delle cose assicurate, rispetto a quella di consegna del bene, previa comunicazione al Contraente. Tale comunicazione non è necessaria per i beni concessi in noleggio, per quelli che per natura o destinazione sono ad impiego mobile od oggetto di utilizzo in diverse ubicazioni (es. macchine da cantiere/macchine agricole), nonché per diversa collocazione delle cose assicurate nell'ambito delle sedi operative del Conduttore. Rimane fermo l'obbligo di una adeguata conservazione dei beni.

Art. 47 - Scoperti e Franchigie GARANZIA ALL RISKS ferme le esclusioni di polizza

Scoperti e Franchigie GARANZIA ALL RISKS				
Garanzie	S.A. PER SINGOLO BENE	OPZIONE A (ALL RISKS)	OPZIONE B (ALL RISKS - Franchigie Ridotte)	OPZIONE C (ALL RISKS - Franchigie Incrementate)
Furto, rapina ed eventi sociopolitici	fino a €20.000,00	scoperto 25% min €1.500	scoperto 25% min €1.000	scoperto 30% min €2.000
	da €20.000,01 a €100.000,00	scoperto 25% min €3.500	scoperto 25% min €2.500	scoperto 30% min €3.500
	da €100.000,01 a €300.000,00	scoperto 25% min €7.500	scoperto 25% min €5.000	scoperto 30% min €8.000
	da €300.000,01 a €800.000,00	scoperto 25% min €15.000	scoperto 25% min €10.000	scoperto 30% min €18.000
	da €800.000,01 a €3.000.000,00 (da €800.000,01 a €8.500.000,00 per il comparto Logistic Solutions)	scoperto 25% min €25.000	scoperto 25% min €20.000	scoperto 30% min €30.000
Sisma, inondazione, alluvione, esondazione, frana e allagamento	fino a €20.000,00	2% della S.A. per appl. Min. € 2.500,00 Max. 50% della S.A. per appl.	2% della S.A. per appl. Min. € 2.500,00 Max. 70% della S.A. per appl.	2% della S.A. per appl. Min. € 2.500,00 Max. 50% della S.A. per appl.
	da €20.000,01 a €100.000,00			
	da €100.000,01 a €300.000,00			
	da €300.000,01 a €800.000,00			
	da €800.000,01 a €3.000.000,00 (da €800.000,01 a €8.500.000,00 per il comparto Logistic Solutions)			
Tutti gli altri danni	fino a €20.000,00	scoperto 15% min €1.000	scoperto 15% min €650	scoperto 20% min €1.500
	da €20.000,01 a €100.000,00	scoperto 15% min €2.000	scoperto 15% min €1.500	scoperto 20% min €2.500
	da €100.000,01 a €300.000,00	scoperto 15% min €3.000	scoperto 15% min €2.000	scoperto 20% min €3.500
	da €300.000,01 a €800.000,00	scoperto 15% min €5.000	scoperto 15% min €3.000	scoperto 20% min €6.000
	da €800.000,01 a €3.000.000,00 (da €800.000,01 a €8.500.000,00 per il comparto Logistic Solutions)	scoperto 15% min €7.500	scoperto 15% min €5.000	scoperto 20% min €10.000

Art. 48 - Scoperti e Franchigie Garanzia All risks con guasti meccanici ed elettrici, urto e ribaltamento, per tutti i beni (escluse le macchine movimento terra/attrezzature di cantiere, gru e beni targati).

Scoperti e Franchigie GARANZIA ALL RISKS con guasti meccanici ed elettrici, urto e ribaltamento per tutti i beni (escluse le macchine movimento terra/attrezzature di cantiere, gru e beni targati) con S.A. < ad € 400.000,00				
Garanzie	S.A. PER SINGOLO BENE	OPZIONE D (ALL RISKS)	OPZIONE E (ALL RISKS - Franchigie Ridotte)	OPZIONE F (ALL RISKS - Franchigie Incrementate)
Furto, rapina ed eventi sociopolitici	fino a €20.000,00	scoperto 25% min €1.000	scoperto 25% min €750	scoperto 25% min €1.500
	da €20.000,01 a €75.000,00	scoperto 25% min €5.000	scoperto 25% min €3.000	scoperto 25% min €5.500
	da €75.000,01 a €400.000,00	scoperto 25% min €7.500	scoperto 25% min €5.000	scoperto 25% min €8.500
Sisma, inondazione, alluvione, esondazione, frana e allagamento	fino a €20.000,00	2% della S.A. per appl. Min. € 2.500,00 Max. 50% della S.A. per appl.		
	da €20.000,01 a €75.000,00			
	da €75.000,01 a €400.000,00			
Guasti meccanici ed elettrici, urto e ribaltamento	fino a €20.000,00	scoperto 20% min €1.000	scoperto 20% min €850	scoperto 20% min €1.500
	da €20.000,01 a €75.000,00	scoperto 20% min €2.000	scoperto 20% min €1.500	scoperto 20% min €2.500
	da €75.000,01 a €400.000,00	scoperto 20% min €5.000	scoperto 20% min €3.500	scoperto 20% min €5.500
Tutti gli altri danni	fino a €20.000,00	scoperto 15% min €1.000	scoperto 15% min €750	scoperto 15% min €1.500
	da €20.000,01 a €75.000,00	scoperto 15% min €1.500	scoperto 15% min €1.000	scoperto 15% min €2.000
	da €75.000,01 a €400.000,00	scoperto 15% min €2.000	scoperto 15% min €1.500	scoperto 15% min €2.500

Art. 49 - Garanzia All risks per i beni targati con le garanzie urto e ribaltamento, trasporto, trasferimento e guasti meccanici ed elettrici (quest'ultima garanzia non si intende operante per le macchine movimento terra/attrezzature di cantiere e gru), per i beni con somma assicurata non superiore ad € 400.000,00 (vedi successivo art. 51).

Scoperti e Franchigie				
Garanzia All risks per i beni targati con urto e ribaltamento, trasporto, trasferimento e guasti meccanici ed elettrici (quest'ultima garanzia non si intende operante per le macchine movimento terra/attrezzature di cantiere e gru), per i beni con S.A. < ad € 400.000,00				
Garanzie	S.A. PER SINGOLO BENE	OPZIONE G (ALL RISKS)	OPZIONE H (ALL RISKS - Franchigie Ridotte)	OPZIONE I (ALL RISKS - Franchigie Incrementate)
Furto, rapina ed eventi sociopolitici	fino a €20.000,00	scoperto 25% min €1.000	scoperto 25% min €750	scoperto 25% min €1.500
	da €20.000,01 a €75.000,00	scoperto 25% min €5.000	scoperto 25% min €3.000	scoperto 25% min €5.500
	da €75.000,01 a €400.000,00	scoperto 25% min €7.500	scoperto 25% min €5.000	scoperto 25% min €8.500
Sisma, inondazione, alluvione, esondazione, frana e allagamento	fino a €20.000,00	2% della S.A. per appl. Min. € 2.500,00 Max. 50% della S.A. per appl.		
	da €20.000,01 a €75.000,00			
	da €75.000,01 a €400.000,00			
Guasti meccanici ed elettrici, urto e ribaltamento, trasporto e trasferimento	fino a €20.000,00	scoperto 20% min €1.000	scoperto 20% min €850	scoperto 20% min €1.500
	da €20.000,01 a €75.000,00	scoperto 20% min €2.000	scoperto 20% min €1.500	scoperto 20% min €2.500
	da €75.000,01 a €400.000,00	scoperto 20% min €5.000	scoperto 20% min €3.500	scoperto 20% min €5.500
Tutti gli altri danni	fino a €20.000,00	scoperto 15% min €1.000	scoperto 15% min €750	scoperto 15% min €1.500
	da €20.000,01 a €75.000,00	scoperto 15% min €1.500	scoperto 15% min €1.000	scoperto 15% min €2.000
	da €75.000,01 a €400.000,00	scoperto 15% min €2.000	scoperto 15% min €1.500	scoperto 15% min €2.500

Art. 50 – Beni vetusti

Si precisa che la copertura assicurativa cesserà automaticamente quando siano passati 15 (quindici) anni dalla data di costruzione dei beni.

A partire dal 12° anno di età del bene, la garanzia guasti meccanici ed elettrici si intende esclusa per tutte le categorie di beni e il tasso da applicare sarà maggiorato del 20%.

In caso di danno parziale, l'indennizzo calcolato come previsto al comma A) dell'art. 31 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sarà ridotto in base alla proporzione esistente tra la somma assicurata ed il costo di acquisto a nuovo (nei termini indicati all'Articolo 26) di una cosa uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni o rendimento.

Relativamente ai beni che alla data di ingresso in copertura non abbiano raggiunto i 12 anni di vetustà ma, durante il periodo di garanzia, raggiungano tale limite, il tasso di premio da corrispondere resterà lo stesso fino alla scadenza della copertura del bene, ma la garanzia guasti meccanici ed elettrici si intende esclusa.

Art. 51 – Beni targati (vedi art. 49 opzioni G, H, I)

A parziale deroga dell'art.21 punto 1), Generali Italia si obbliga ad assicurare per i danni materiali e diretti i beni con targa gialla, con somma assicurata non superiore ad € 400.000,00, targati fin dall'origine oppure con targatura intervenuta successivamente nel corso del contratto di leasing.

Ad integrazione delle esclusioni previste all'art.25, si precisa che per tali beni sono esclusi:

- tutti i danni che si dovessero verificare durante le operazioni di montaggio, smontaggio e collaudo fuori dal cantiere o area privata dove il bene opera;
- tutti i danni RCT derivanti da circolazione o conduzione;
- danni indiretti.

Art. 52 - Limiti di indennizzo della Polizza Convenzione

È fissato il limite di indennizzo per l'intera convenzione e annualità assicurativa di € 5.000.000,00 con il sotto limite di € 2.000.000,00 per le garanzie catastrofali.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Conduttore/Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Conduttore/Aderente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione. Patrimonio netto al 31/12/2024: € 9.102.202.252, di cui risultato economico di periodo € 1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto**Che cosa è assicurato?**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

**Che cosa NON è assicurato?****Rischi esclusi**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

**Ci sono limiti di copertura?**

È possibile assicurare i beni con garanzia All Risks ferme le esclusioni di polizza:

Opzione A) ALL RISKS:

- Per beni con somma assicurata fino ad € 20.000,00: per furto, rapina, eventi sociopolitici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 1.500,00; per garanzie catastrofali (sisma, inondazione, alluvione, esondazione, allagamento e frana): 2% della somma assicurata per applicazione con il minimo di € 2.500,00 e con il limite massimo di indennizzo pari al 50% della somma assicurata per applicazione; per tutti gli altri danni: scoperto del 15% del danno con il minimo di € 1.000,00.
- Per beni con somma assicurata da € 20.000,01 ad € 100.000,00: per furto, rapina, eventi sociopolitici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 3.500,00; per garanzie catastrofali (sisma, inondazione, alluvione, esondazione, allagamento e frana): 2% della somma assicurata per applicazione con il minimo di € 2.500,00 e con il limite massimo di indennizzo pari al 50% della somma assicurata per applicazione; per tutti gli altri danni: scoperto del 15% del danno con il minimo di € 2.000,00.
- Per beni con somma assicurata da € 100.000,01 a € 300.000,00: per furto, rapina, eventi sociopolitici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 7.500,00; per garanzie catastrofali (sisma, inondazione, alluvione, esondazione, allagamento e frana): 2% della somma assicurata per applicazione con il minimo di € 2.500,00 e con il limite massimo di indennizzo pari al 50% della somma assicurata per applicazione; per tutti gli altri danni: scoperto del 15% del danno con il minimo di € 3.000,00.
- Per beni con somma assicurata da € 300.000,01 a € 800.000,00: per furto, rapina, eventi sociopolitici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 15.000,00; per garanzie catastrofali (sisma, inondazione, alluvione, esondazione, allagamento e frana): 2% della somma assicurata per applicazione con il minimo di € 2.500,00 e con il limite massimo di indennizzo pari al 50% della somma assicurata per applicazione; per tutti gli altri danni: scoperto del 15% del danno con il minimo di € 5.000,00.
- Per beni con somma assicurata da € 800.000,01 a € 3.000.000,00 (da € 800.000,01 a € 8.500.000,00 per il comparto Logistic Solutions): per furto, rapina, eventi sociopolitici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 25.000,00; per garanzie catastrofali (sisma, inondazione, alluvione, esondazione, allagamento e frana): 2% della somma assicurata per applicazione con il minimo di € 2.500,00 e con il limite massimo di indennizzo pari al 50% della somma assicurata per applicazione; per tutti gli altri danni: scoperto del 15% del danno con il minimo di € 7.500,00.

Opzione B) ALL RISKS (Franchigie Ridotte):

- Per beni con somma assicurata fino ad € 20.000,00: per furto, rapina, eventi sociopolitici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 1.000,00; per garanzie catastrofali (sisma, inondazione, alluvione, esondazione, allagamento e frana): 2% della somma assicurata per applicazione con il minimo di € 2.500,00 e con il limite massimo di indennizzo pari al 70% della somma assicurata per applicazione; per tutti gli altri danni: scoperto del 15% del danno con il minimo di € 650,00.
- Per beni con somma assicurata da € 20.000,01 ad € 100.000,00: per furto, rapina, eventi sociopolitici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 2.500,00; per garanzie catastrofali (sisma, inondazione, alluvione, esondazione, allagamento e frana): 2% della somma assicurata per applicazione con il minimo di € 2.500,00 e con il limite massimo di indennizzo pari al 70% della somma assicurata per applicazione; per tutti gli altri danni: scoperto del 15% del danno con il minimo di € 1.500,00.
- Per beni con somma assicurata da € 100.000,01 a € 300.000,00: per furto, rapina, eventi sociopolitici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 5.000,00; per garanzie catastrofali (sisma, inondazione, alluvione, esondazione, allagamento e frana): 2% della somma assicurata per applicazione con il minimo di € 2.500,00 e con il limite massimo di indennizzo pari al 70% della somma assicurata per applicazione; per tutti gli altri danni: scoperto del 15% del danno con il minimo di € 2.000,00.
- Per beni con somma assicurata da € 300.000,01 a € 800.000,00: per furto, rapina, eventi sociopolitici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 10.000,00; per garanzie catastrofali (sisma, inondazione, alluvione, esondazione, allagamento e frana): 2% della somma assicurata per applicazione con il minimo di € 2.500,00 e con il limite massimo di indennizzo pari al 70% della somma assicurata per applicazione; per tutti gli altri danni: scoperto del 15% del danno con il minimo di € 3.000,00.
- Per beni con somma assicurata da € 800.000,01 a € 3.000.000,00 (da € 800.000,01 a € 8.500.000,00 per il comparto Logistic Solutions): per furto, rapina, eventi sociopolitici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 20.000,00; per garanzie catastrofali (sisma, inondazione, alluvione, esondazione, allagamento e frana): 2% della somma assicurata per applicazione con il minimo di € 2.500,00 e con il limite massimo di indennizzo pari al 70% della somma assicurata per applicazione; per tutti gli altri danni: scoperto del 15% del danno con il minimo di € 5.000,00.

Opzione C) ALL RISKS (Franchigie Incrementate):

- Per beni con somma assicurata fino ad € 20.000,00: per furto, rapina, eventi sociopolitici: scoperto del 30% del danno con il minimo di € 2.000,00; per garanzie catastrofali (sisma, inondazione, alluvione, esondazione, allagamento e frana): 2% della somma assicurata per applicazione con il minimo di € 2.500,00 e con il limite massimo di indennizzo pari al 50% della somma assicurata per applicazione; per tutti gli altri danni: scoperto del 20% del danno con il minimo di € 1.500,00.
- Per beni con somma assicurata da € 20.000,01 ad € 100.000,00: per furto, rapina, eventi sociopolitici: scoperto del 30% del danno con il minimo di € 3.500,00; per garanzie catastrofali (sisma, inondazione, alluvione, esondazione, allagamento e frana): 2% della somma assicurata per applicazione con il minimo di € 2.500,00 e con il limite massimo di indennizzo pari al 50% della somma assicurata per applicazione; per tutti gli altri danni: scoperto del 20% del danno con il minimo di € 2.500,00.
- Per beni con somma assicurata da € 100.000,01 a € 300.000,00: per furto, rapina, eventi sociopolitici: scoperto del 30% del danno con il minimo di € 8.000,00; per garanzie catastrofali (sisma, inondazione, alluvione, esondazione, allagamento e frana): 2% della somma assicurata per applicazione con il minimo di € 2.500,00 e con il limite massimo di indennizzo pari al 50% della somma assicurata per applicazione; per tutti gli altri danni: scoperto del 20% del danno con il minimo di € 3.500,00.

Si precisa che per tali beni sono esclusi: tutti i danni che si dovessero verificare durante le operazioni di montaggio, smontaggio e collaudo fuori dal cantiere o area privata dove il bene opera, tutti i danni RCT derivanti da circolazione o conduzione; danni indiretti. È fissato il limite di indennizzo per l'intera convenzione e annualità assicurativa di € 5.000.000,00 con il sotto limite di € 2.000.000,00 per le garanzie catastrofali;

In caso di sinistro risarcibile a termini della garanzia RCT, Generali Italia non sarà obbligata a risarcire importo superiore ad €2.500.000,00 per sinistro.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai soggetti conduttori ai quali, il Contraente, proprietario dei beni strumentali assicurati dalla presente Convenzione, concede tali beni in leasing.



Quali costi devo sostenere?

La Contraente, per la polizza di seguito riportata, applicherà all'Aderente una componente costi pari o inferiore al 52% del costo totale a carico del cliente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

Arbitro Assicurativo	E' obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile
Mediazione	E' obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la Sede Legale di Generali. E' possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	E' possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	E' inoltre possibile attivare la <u>procedura FIN-NET</u> per la risoluzione delle liti transfrontaliere. E' possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it)

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul premio imponibile è pari al 21,25%.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni , nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi , sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella , consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link (Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche Generali).
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONDUTTORE/ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITA': VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO;CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY;SEGNALARE UN SINISTRO.